



Il Ministro dell'Interno

Prot. n. 57750 del 29.12.2025

VISTI gli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, riguardanti il Sistema di Accoglienza e Integrazione ed il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito *Fondo*;

VISTO il comma 2 del citato articolo 1- *sexies*, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali, nei limiti delle risorse disponibili del *Fondo*;

VISTO il DM del 18 novembre 2019 recante “*Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)*”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto*”;

VISTO l'art. 8 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile, n. 872, del 4 marzo 2022, recante “*ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina*”, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 44, comma 1, lett. c-bis), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, rubricato “Disposizioni in relazione alla crisi ucraina”, che prevede di “*corrispondere al Ministero dell'Interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28*”;

VISTO il DM prot. n. 30147 del 23 agosto 2022, con il quale sono stati finanziati, con le risorse di cui al citato decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, 2.325 posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione, in ampliamento di 105 progetti categoria “Ordinari” per € 13.785.457,05 fino al 31.12.2022;

VISTO l'articolo 1, comma 669, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, che ha prorogato al 3 marzo 2023 lo stato di emergenza dichiarato con la citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, in relazione alla crisi Ucraina;

VISTA l'Ordinanza n. 964 del Capo Dipartimento della protezione civile in data 9 febbraio 2023 che ha modificato il citato articolo 8 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, al fine di consentire la prosecuzione dei progetti finanziati con il citato DM prot n. 30147, del 23 agosto 2022, in deroga alle disposizioni di cui al menzionato DM 18 novembre 2019, e alle relative linee guida;



Il Ministro dell'Interno

VISTO il DM prot. n. 7412 del 27 febbraio 2023, con il quale sono stati finanziati 2.125 posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione, riferiti a 92 dei 105 progetti categoria “Ordinari” sopra indicati per complessivi € 5.492.689,60 dal 1° gennaio al 3 marzo 2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 con la quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della crisi internazionale in atto;

VISTO il DM prot. n. 10017 del 15 marzo 2023, con il quale sono stati finanziati 2.125 posti, riferiti a 92 progetti categoria “Ordinari” per € 26.843.305,63 dal 4 marzo al 31 dicembre 2023;

VISTO l'art. 1, comma 390 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, che proroga fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022;

VISTA l'Ordinanza n. 1051 del Capo Dipartimento della protezione civile in data 29 dicembre 2023 che ha autorizzato per tre mesi la prosecuzione della citata forma di assistenza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, entro il limite complessivo di 8.200.000,00 euro nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo per le Emergenze Nazionali di cui all'art. 44 del d.lgs n. 1/2018;

VISTO il DM prot. n. 4193 del 30 gennaio 2024, con il quale sono stati finanziati 354 posti, riferiti a 22 progetti categoria “Ordinari” per complessivi 895.801,26 dal 1° gennaio al 29 febbraio 2024 e 735 posti, riferiti ai 37 progetti categoria “Ordinari”, per complessivi € 2.720.196,51 dal 1° gennaio al 31 marzo 2024;

VISTO l'art. 9, comma 5 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, che ha autorizzato fino al 31 dicembre 2024 la prosecuzione dei progetti di accoglienza prioritariamente dedicati ai profughi provenienti dall'Ucraina nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, incrementando il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per l'anno 2024, di euro 26.200.000;

VISTO il DM prot. n. 3195 del 29 marzo 2024, con il quale sono stati finanziati 359 posti, riferiti ai 22 progetti categoria “Ordinari”, per complessivi € 923.265,53 dal 1° marzo al 30 aprile 2024, nonché 748 posti, riferiti ai 38 progetti categoria “Ordinari”, per complessivi € 8.381.407,79 dal 1° aprile al 31 dicembre 2024;

VISTO il DM prot. n. 20386 del 6 maggio 2024, con il quale sono stati finanziati 359 posti, riferiti a 22 progetti categoria “Ordinari” per € 469.200,51 dal 1° al 31 maggio 2024;

VISTO il DM prot. n. 25596 del 7 giugno 2024, con il quale sono stati finanziati 359 posti, riferiti a 22 progetti categoria “Ordinari” per € 454.065,01 dal 1° al 30 giugno 2024;



Il Ministro dell'Interno

VISTO il DM prot. n. 33373 del 26 luglio 2024, con il quale sono stati finanziati 359 posti, riferiti a 22 progetti categoria “Ordinari” per € 2.932.333,28 dal 1° luglio al 31 dicembre 2024;

VISTO l’art. 20 comma 1 del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024, convertito nella legge n. 15 del 21 febbraio 2025, che ha autorizzato la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024;

VISTO il DM prot. n. 56216 del 31 dicembre 2024, con il quale sono stati finanziati 1.080 posti, riferiti a 58 progetti categoria “Ordinari” per € 16.521.747,99 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025;

VISTO che con Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell’Unione Europea, adottata il 15 luglio 2025, si è stabilito di prorogare la durata della protezione temporanea fino al 4 marzo 2027;

CONSIDERATO che n.131 posti in ampliamento sono riferiti a n. 7 progetti in scadenza il 30 giugno 2026 di cui al DM 15039 del 18/04/23;

VISTE le rinunce alla prosecuzione dei progetti manifestate da alcuni Enti locali;

VISTA l’Ordinanza n. 1175 del Capo Dipartimento della protezione civile del 17 dicembre 2025, che ha autorizzato il proseguimento dell’accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle strutture SAI, sulla base delle risorse allocate sui capitoli di bilancio 2352 pg.1 e 2351 pg.2 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Interno;

RITENUTO di finanziare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 n. 886 posti in ampliamento, riferiti a n. 44 progetti categoria “Ordinari” (All. 1) e, dal 1°gennaio al 30 giugno 2026, n. 131 posti in ampliamento riferiti a n. 7 progetti categoria “Ordinari” (All. 2), per complessivi 1.017 posti in ampliamento relativi a n. 51 progetti del Sistema di Accoglienza e Integrazione, a valere sul *Fondo*;

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa, è finanziato l’ampliamento della capacità di accoglienza della rete SAI, per n. 1.017 posti in ampliamento, riferiti ai 51 progetti categoria “Ordinari” di cui agli allegati elenchi (All.1 e 2), che costituiscono parte integrante del presente decreto, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, in base alle risorse disponibili sui capitoli 2311 pg.1, 2352 pg.1 e pg. 3., secondo il numero dei posti e gli importi, nonché per i periodi ivi indicati, per complessivi € 14.983.103,77.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DM 18.11.2019, il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’interno con valore di notifica per tutti gli effetti di legge.

Roma, 29 dicembre 2025

PIANTEDOSI
f.to